



OSSERVAZIONI DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI

SULL'EMENDAMENTO IN TEMA DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE A FIRMA DEGLI ONOREVOLI BUSINAROLO E FORCINITI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La norma-manifesto che il Ministro della Giustizia aveva preannunciato e che gli Onorevoli Businarolo e Forciniti del Movimento 5 Stelle hanno tradotto in un emendamento al DDL anticorruzione, è espressione di una concezione autoritaria del diritto penale e del processo. La prescrizione nel nostro ordinamento ha un preciso significato ed è a pieno titolo uno degli elementi del patto sociale, in quanto strumento che concorre a garantire la certezza dei rapporti giuridici e che impone un termine all'Autorità per processare ed eventualmente punire una persona, termine oltre il quale vi è il diritto all'oblio.

La prescrizione impone che i processi penali si celebrino in un tempo ragionevole, in ciò sostanziandosi sia il diritto dell'imputato alla ragionevole durata del suo giudizio, sia il diritto della persona offesa di ottenere una risposta di giustizia.

L'istituto della prescrizione ha origini antiche e chi oggi ipotizza la sua sostanziale abolizione è disposto a cancellare conquiste della civiltà giuridica pur di ottenere risposte di vendetta sociale in nome di una efficienza che lo Stato non sa altrimenti garantire.

Dovesse entrare in vigore una tale disciplina nel nostro Ordinamento il risultato sarebbe l'insopportabile allungamento del tempo del processo che in ragione della sua organizzazione si dipana verso il limite prescrizioneale.

L'emendamento proposto si pone in netto contrasto con la Costituzione ed in particolare con l'art. 111 che statuisce la ragionevole durata del processo.

Il diritto ad un processo equo e in tempi ragionevoli è previsto dall'art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici approvato dalla Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre del 1966 ed ancora dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Dovere dell'ordinamento dunque è quello di garantire un processo dalla durata ragionevole che consenta alla persona sottoposta all'accertamento l'esercizio del diritto alla prova senza che questo sia reso impossibile per il troppo tempo trascorso.

In nome di un efficientismo che sa colpire solo i diritti e non costruire riforme di sistema e di organizzazione del lavoro, peraltro, il tempo della prescrizione è stato recentemente oggetto di un intervento legislativo assai criticabile con il quale sono stati sensibilmente allungati i termini per la fase delle impugnazioni.

Il cuore dell'emendamento annulla tale ultima riforma in materia di prescrizione prevedendone la sospensione dopo la sentenza di primo grado.

All'evidenza il riferimento al meccanismo della sospensione è un non senso atteso che il riferimento ultimo è alla esecutività della sentenza e dunque il tempo utile per la prescrizione non potrebbe mai riprendere a decorrere.

Dopo una sentenza di assoluzione o di condanna la prescrizione non esisterebbe più, con il pratico risultato che una persona condannata in primo grado rimarrebbe sottoposta a procedimento penale per un tempo indefinito in attesa di conoscere l'esito dei diversi gradi di giudizio.

Tale trattamento non sarebbe risparmiato neppure alla persona nei confronti della quale sia intervenuta sentenza di assoluzione, poiché nel caso di appello della Pubblica Accusa egli potrà essere condannato in secondo grado senza che sia previsto alcun limite temporale entro il quale tale pronuncia possa intervenire. In buona sostanza così l'ordinamento scommette sulla colpevolezza dell'imputato confidando sul ribaltamento del giudizio in appello in patente violazione del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 della Costituzione.

Facendo ricorso all'icastica immagine utilizzata dagli esponenti della forza politica proponente l'emendamento, vi è poi da pensare che, anche in questa occasione, sia intervenuta una "manina tecnica" nella stesura della proposta: infatti con l'aggiunta della semplice parola "continuazione" nel corpo della lettera d) bis dell'art. 158 del codice penale, come d'incanto si è recuperato il medesimo inciso abrogato nel 2005 e, dunque, ripristinata la disciplina originaria prevista dal codice Rocco circa l'unicità del reato continuato ai fini della prescrizione.

Torneremmo al tempo nel quale i Pubblici Ministeri contestavano la favorevole disciplina del reato continuato proprio per consentire il processo per fatti altrimenti prescritti.



Qui siamo fuori dalla norma-manifesto ma in piena adesione al progetto di chi non ha mai condiviso la scelta di civiltà del legislatore del 2005.

L'Unione delle Camere Penali che ha espresso la più ferma contrarietà contro tali proposte di riforma è impegnata nel chiamare a raccolta tutti gli operatori del diritto, l'Accademia e quella Magistratura che intende ispirare la propria azione al rispetto dei principi e delle garanzie del giusto processo, in difesa del diritto penale liberale.

Roma, 2 novembre 2018

La Giunta